


 <p>Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali</p>	 <p>Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo</p>	 <p>Questura di Roma</p>	 <p>Ente Bilaterale Territoriale Vigilanza Privata Regione Lazio</p>
<p>Direzione Provinciale del Lavoro di Roma Via Maria Brighenti, 23 - 00159 Roma</p>	<p>via IV Novembre 119/A 00187 Roma</p>	<p>Via di San Vitale, 15 00184 Roma</p>	<p>V.le Manzoni, 24/B 00185 Roma</p>

Oggetto: Vademecum operativo per la procedura di cambio appalto/affidamento nei servizi di vigilanza ai sensi dell'art. 26 C.C.N.L. del 1/5/04 scaduto il 31/12/08 ma in regime di prorogatio e dell'art. 4.5. del contratto integrativo provinciale.


La PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE PER IL GOVERNO DI ROMA, la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA di seguito denominata DPL, la QUESTURA DI ROMA e l' ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA VIGILANZA PRIVATA di seguito denominato EBITEV, sottoscrivono il presente accordo al fine di dare attuazione alla procedura evidenziata in oggetto volta a tutelare la salvaguardia dei livelli occupazionali nel caso di cambio d'appalto/ affidamento nei servizi di vigilanza:

- 1) *In premessa si chiarisce che le norme contrattuali richiamate in oggetto sono vincolanti per le aziende subentranti, anche in occasione di cambio di appalto/affidamento di servizio, nel momento in cui questo venga accettato, relativamente a tutti i servizi intermediati da società anche autorizzate ai sensi dell'art. 115 del TULPS. Le norme di cui sopra perciò non troveranno applicazione esclusivamente in caso di volontaria rinuncia dei servizi da parte delle aziende detentrici del servizio.*
- 2) *In attuazione di quanto stabilito dal citato art. 26 C.C.N.L. di categoria la Commissione Paritetica per i cambi d'appalto, costituita presso L'EBITEV per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, deve, ai sensi dell'art. 4.5 del contratto provinciale, su richiesta dell'azienda che ha perso*

[Handwritten signatures and initials]

l'appalto/affidamento o di quella subentrante, e, soltanto se da tale evento possano derivare problemi occupazionali di significativa entità per l'azienda uscente in relazione ai lavoratori stabilmente utilizzati nell'appalto, tali da non permetterne l'assorbimento nella stessa azienda uscente, accertare l'effettività dei problemi occupazionali denunciati, anche tramite l'acquisizione agli atti della documentazione riportante i dati previsti dall'art. 26 per l'attivazione della relativa procedura. Tale documentazione deve essere trasmessa ai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L., a cura dell'azienda richiedente la procedura, per conoscenza, anche alla DPL, alla Questura, alla Prefettura, al Committente, alle OO.SS. territoriali, all'impresa subentrante ed alle Associazioni di categoria. In tale contesto la Commissione dovrà individuare le soluzioni utili a garantire l'occupazione dei lavoratori in esubero e proporle alle parti.

- 3) A tal fine la Commissione, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, convoca con urgenza l'azienda subentrante e quella uscente al fine di acquisire ogni informazione utile al fine della definizione del problema occupazionale.*
- 4) Le suddette aziende dovranno rispondere tempestivamente alla convocazione ed alla richiesta di informazioni entro dieci giorni dalla richiesta.*
- 5) Al termine delle predette fasi la Commissione redigerà un documento finale contenente le proprie determinazioni- non vincolanti- in merito alla risoluzione dei denunciati problemi occupazionali in cui la stessa attesterà che l'appalto e/o l'affidamento di servizio comporta un impiego di guardie giurate non inferiore a cinque unità oppure l'appalto e/o l'affidamento di servizio comporta per il soccombente una perdita percentuale della forza lavoro occupata, rispetto alla media nell'anno precedente, non inferiore al 3%; che l'appalto e/o l'affidamento di servizio determina, per l'azienda uscente, una reale situazione di esubero con avvio di procedure per licenziamento collettivo e/o mobilità, o che l'appalto e/o l'affidamento è stato perduto da un'azienda già interessata negli ultimi 24 mesi a riduzioni di personale con attivazione degli ammortizzatori sociali. In seguito lo invierà alle parti. A tale scopo per determinare l'impiego effettivo di G.P.G. nell'appalto e/o affidamento di servizio il numero degli addetti potrà essere calcolato al momento del cambio appalto e/o affidamento del servizio assegnato all'azienda subentrante, con riferimento al coefficiente settimanale di riferimento di cui all'art. 71 lett. b) del C.C.N.L. di categoria sulla base di 48 ore settimanali ($48 \times 48 = 2304 = 1,27$). Per contro in caso di mancata adesione da parte della o delle aziende subentranti alla procedura di cui agli artt. 25 e seguenti del C.C.N.L. di categoria e 4.5 del C.I.T. finalizzata alla verifica delle rispettive compatibilità, le stesse potranno essere vincolate all'assorbimento totale dei lavoratori derivanti dall'appalto con l'applicazione del criterio di cui sopra.*
- 6) Le aziende, ricevuto tale documento, entro cinque giorni dovranno far pervenire alla Commissione risposta scritta con l'indicazione motivata del proprio consenso o dissenso rispetto alle predette determinazioni della*



Commissione. Resta inteso che le previsioni contrattuali di cui agli articoli citati non intendono modificare il regime connesso alla cessazione dell'appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'azienda uscente per soppressione del posto di lavoro ai sensi dell'art.3 della legge 604/66 e la conseguente costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'azienda subentrante.

- 7) In caso di mancato accordo la Commissione invierà alle Autorità preposte alla vigilanza del settore (Prefettura, Questura, DPL) copia del documento finale contenente le proprie determinazioni e della documentazione acquisita in corso di istruttoria attestante la sussistenza dei prerequisiti di cui al punto 1) previsti dall'art. 26 citato, al fine di consentire il proseguimento presso la DPL della suddetta procedura di ricollocazione del personale in esubero.*
- 8) La DPL, ricevuta la documentazione di cui al punto 5) e la comunicazione di cui al punto precedente, acquisite se necessario, ulteriori documentazioni probatorie, fissa la data per un incontro con le parti interessate alla procedura a seguito della quale emana una proposta conciliativa che prevede il numero delle guardie giurate interessate al passaggio, le modalità di trasferimento, le condizioni economiche e normative con cui saranno assunte, curandosi di notificare alle parti interessate detta decisione.*
- 9) La Prefettura, ricevute dalla locale Questura informazioni circa l'eventuale inottemperanza da parte della o delle imprese subentranti alla proposta conciliativa emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro, provvede, nel caso sussistano le condizioni di legge, all'applicazione delle sanzioni amministrative per mancata applicazione del C.C.N.L.*
- 10) Nuove procedure ed eventuali modifiche potranno essere richieste dalle due società(entrante ed uscente) con richiesta formale di un tavolo specifico sul quale stabilire nuove modalità di esecuzione dell'accordo.*

Roma, lì 20 luglio 2009

*Il Direttore della DPL
Marco Esposito*

*Il Prefetto
Giuseppe Pecoraro*

*Il Questore
Giuseppe Caruso*

*Ebitev
Pietro Ianni*